

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIX LEGISLATURA

Doc. CVI
n. 1

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE
RECANTE PROVVEDIMENTI IN FAVORE
DEI PROFUGHI ITALIANI

(Anno 2022)

(Articolo 9 della legge 15 ottobre 1991, n. 344)

**Presentata dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

(TAJANI)

Comunicata alla Presidenza il 27 ottobre 2023

PAGINA BIANCA

Relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno 2022

La Legge del 26 dicembre 1981, n. 763, come modificata dalla Legge del 15 ottobre 1991, n. 344, disciplina la materia dei provvedimenti in favore dei profughi italiani.

La Legge e le successive integrazioni individuano i criteri per l'attribuzione della titolarità dei benefici che possono essere prestati in Italia dalle diverse istituzioni a vario titolo competenti. La normativa in parola trova applicazione in presenza di uno stato di necessità al rimpatrio nel nostro Paese, dichiarato con apposito Decreto Interministeriale (MAECI - Min. Interno - MEF). Gli stati di necessità al rimpatrio dal Libano, dall'Eritrea, dalla Costa d'Avorio e dalla Siria sono scaduti rispettivamente il 12 gennaio 2007, il 6 giugno 2007, il 31 ottobre 2006 e il 2 agosto 2014 e non sono stati prorogati.

In virtù della mancata dichiarazione di stati di necessità, la Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del MAECI non ha pertanto rilasciato nel corso del 2022 alcun *Attestato di rimpatrio dei profughi italiani*.





191060062580